Istituto Comprensivo n. 4 "Antonio Barolini"

Via Remnio Palemone n. 20 - 36100 Vicenza (VI)
TEL 0444/1813411- peo: viic839009@istruzione.it - pec: viic839009@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: VIIC839009 - Codice Fiscale:80016410245
Codice univoco: UFV5SV - Sito Web: www.ic4barolini.edu.it

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Delibera Consiglio di Istituto n.48 del 07/03/2024

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI
(aggiornato con le nuove soglie del D.lgs. 36/2023)

CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"
RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018
VISTA la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante "*Orientamenti interpretativi DI 129/2018*", in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria"
VISTO il Quaderno n. 1 – Aggiornamento luglio 2020: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
CONSIDERATO che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi,lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti ai servizi, ai lavori e alle forniture. Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel *D.lgs. 36/2023* "*cd. Codice dei contratti pubblici*".

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

Indice

Capo I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Regole generali
Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
Art. 3 – Divieto di frazionamento
Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
Art. 5 – Obblighi di trasparenza
Art. 6 – Principio di rotazione
Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
Art. 8 – Deroga all'obbligo di rotazione
Art. 9 – Affidamento dell'appalto
Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione
Art. 11 – Termine dilatorio
Art. 12 – Esecuzione anticipata
Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione
Art. 14 – Garanzie

Capo II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 – Affidamenti diretti
Art. 16 – Indagini di mercato
Art. 17 – Determina di affidamento
Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore
Art. 19 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
Art. 20 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
Art. 21 – Anomalia dell'offerta
Art. 22 – Controllo dei requisiti

Capo III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 23 – Procedure negoziate
Art. 24 – L'iter procedimentale
Art. 25 – Le fasi della procedura
Art. 26 – Determina a contrarre
Art. 27 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
Art. 28 – L'indagine di mercato
oppure
Art. 29 – L'albo fornitori
Art. 30 – Individuazione degli operatori economici da invitare
Art. 31 – Anomalia dell'offerta
Art. 32 – Invito alla procedura
Art. 33 – Il contenuto della lettera d'invito
Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
Art. 35 – Commissione giudicatrice
Art. 36 – Verifica dei requisiti
Art. 37 – Termine di conclusione della procedura negoziata

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

Capo I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederàmediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dallaParte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

5. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2 dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.

Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibiletra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;

c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole diconcorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, glienti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, inrelazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice
del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base alprincipio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinariee imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici nonsono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territorialein vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni deidatori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interessepubblico cui sono preordinati;

c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcuneimprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contrattopubblico;

f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e digara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice deicontratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente neicasi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazionel'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo dell'avviso.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6 Principio di rotazione

1. L'Istituto Comprensivo n. 4 "A. Barolini" di Vicenza si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (*oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori*: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad unospecifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro lequali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	pari a € 215.000 sino a € 500.000
G2	pari a € 500.001 sino a € 749.999

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

3. TABELLA AREE MERCEOLOGICHE

CATEGORIE MERCEOLOGICHE – FORNITURE E SERVIZI	
CATEGORIA	**SOTTOCATEGORIA**
Arredi e complementi di arredo	Arredi per Ufficio Arredi per ambienti di apprendimento innovativiArredi ed accessori per alloggi Arredi per esterno Complementi di arredo Tende, tappezzerie, tessuti e articoli affiniPorte, serrande e articoli affini Cassette postaliCasseforti Apparati di illuminazione

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

Carta, Cancelleria, attrezzature d'ufficio eaffini	Cancelleria Materiali di consumo Carta in risma formati e grammature varie Modulistica Attrezzature d'ufficio (Fotocopiatrici, calcolatrici,etichettatrici, ecc.) Cartelli e adesivi per antinfortunistica, articoli affini Libri
Automezzi e attrezzature (se applicabile)	Autoveicoli Ricambi
Abbigliamentoda lavoro e DPI	Uniformi Calzature Dispositivi di protezione individuale Materiali medicali e paramedicali (D.Lgs. 81/2008)
Forniture di rappresentanza	Acqua, caffè, bevande Medaglie, targhe e bandiereOmaggi e fiori Varie per manifestazioni
Prodotti petroliferi (se applicabile)	Carburante per automezzi
Utenze (se applicabile)	Fornitura Acqua Fornitura Energia/Gas Energia termica
Attrezzature, materiali vari.impianti	Impianti idrico / di riscaldamento / di condizionamento / sanitari / termoidraulici Impianti elevatori Impianti per la rilevazione delle presenze Impianti anti-intrusione /impianti di allarme Impianti elettrici e telefonici Materiale elettrico Materiale idraulico / termoidraulico Materiali fognari (chiusini/ canali ecc) Materiali edili, ferramenta, falegnameria Serramenti e infissi Vernici ed annessi Vetri, cristalli e specchiElettrodomestici Attrezzature per l'ediliziaPorte Blindate Attrezzature, impianti e materiali per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
Rete telefonica e Rete dati	Cablaggio rete e datiImpianti Wi-Fi Impianti telefonici interni Dispositivi per la telefonia mobileServizi per la telefonia mobile Centralini telefonici e accessori Citofoni
Sistemi Informatici per la didattica e per gli uffici	Hardware (Computer, Tablet,Server, Gruppi di continuità, Firewall, Switch, Access point, Dispositivi vari per il sistemaInformatico d'Istituto). Software (Licenze / Sistemi di licensing per i Sistemi Operativi egli applicativi in uso) Sito internet Materiali di consumo
Pulizia	Materiali per la pulizia Attrezzature per pulizie Servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

Servizio di manutenzione e assistenza	Manutenzione macchine e attrezzature d'ufficio Manutenzione mobili e arredi Manutenzione spazi esterni / spazi verdi Manutenzione autoveicoli e automezzi Manutenzione attrezzature ed impianti per la sicurezza Manutenzione dispositivi hardware e infrastrutture di rete Manutenzione e aggiornamento software Manutenzione siti web istituzionali Manutenzione Impianti idrico / di riscaldamento / di condizionamento / sanitari / termoidraulici Manutenzione Impianti elettrici e telefonici Manutenzione Impianti elevatoriManutenzione Impianti antiintrusione Rottamazione
Servizi di pubblicazione editoria	Servizi di legatoria Servizi di affissione Servizi di riproduzione e stampa Servizi di progettazione e realizzazionegrafica, audio, video
Servizi di trasporto e logistici	Acquisto di biglietti per trasporto via terra, mare, aria Affitto di mezzi per il trasporto con autista Servizi acquisto pacchetti viaggio Servizi di corriere (consegna e spedizione) Trasporti e facchinaggio Trasporti merci Noleggio attrezzature diverseServizi di Vigilanza Servizi di Catalogazione e archiviazione Servizi di Allestimento mostre congressi convegni Servizio catering
Servizi finanziari	Contratti assicurativi Servizi bancari e finanziariServizi di contabilità Consulenza fiscale e tributaria
Raccolta e smaltimento rifiuti	Servizi raccolta e smaltimento rifiuti / rifiuti speciali Spurgo pozzi neri
Servizi di ricerca e formazione	Analisi tecniche e ingegneristicheSperimentali Servizi di monitoraggio /sondaggio Formazione

Art. 8 Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornireuna specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
b) effettiva assenza di alternative;
c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 9 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 10 Stipula contratto e pubblicazione

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro, sino ad € 139.999, per servizie forniture, e 149.999, per i lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, acura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante *(1).*

3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto dellepertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante *(1).*

4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ades. l'ordine diretto del MePA.

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta nonè dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

NOTA
(1) Si puntualizza che, in conformità all'art. 18, co. 1 del d.lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate è possibile stipulare il contratto mediante corrispondenza commerciale. Naturalmente, il regolamento della singola stazione appaltante potrebbe stabilire forme contrattuali più formalizzate al raggiungimento di valori contrattuali progressivamente più elevati. Pertanto, i commi 2 e 3 sono facoltativi.

Art. 11 Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12 Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguitesu ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, L'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUPo dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee l'Istituto

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

comprensivo n. 4 “A. Barolini” non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenzeche ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità dicui all’articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell’Istituto comprensivo n. 4 “A. Barolini”non richiedere la garanziadefinitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché perappalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all’art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Capo II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l’assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codicee dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi ele forniture e 999.999 per i lavori, al netto dell’IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentateesperienze pregresse, idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante puòsempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17 Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensidell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

a) l’oggettodell’affidamento;
b) l’importo;
c) il fornitore;
d) le ragioni della scelta del fornitore;
e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*).

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

Art. 18 Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19 Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
a) gli strumenti del Mercato elettronico per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformitàai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

2. Nella determina di affidamento va dato conto:
a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;del rispetto del principio di rotazione;
e) del nominativo del RUP;
f) degli elementi essenziali del contratto;
g) della copertura finanziaria.

3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrataalternativamente:
a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
b) mediante comparazione dei listini di mercato;
c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20 Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni inmerito alla rotazione.

Art. 21 Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalitàdi controllo:
a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. l'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" procederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 20%.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi;

b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, l'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" procederà ad effettuare tutti i controlli previstidal d.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Capo III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 23 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24 L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire nonriveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato (*oppure:* tramite albo fornitori).

4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000,00 sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare èpari ad almeno 10.

Art. 25 Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato (*oppure:* la consultazione dell'albo fornitori) per l'individuazione deglioperatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
c) la stipula del contratto.

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Art. 26 Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:

a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
b) l'interesse che si intendono soddisfare;
c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
d) gli elementiessenziali del contratto;
e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
f) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
g) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri perl'individuazione degli operatori da invitare;
i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in viaeccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni;
j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
k) il nominativo del RUP;
l) l'importo massimo dell'affidamento
m) la copertura contabile.

Art. 27 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato (*oppure:* La consultazione dell'albo fornitori) deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato (*oppure:* La consultazione dell'albo fornitori) è svolta tenendo in considerazione l'obbligodi utilizzo del Mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 28 L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importoe complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca datinazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla basedelle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committentedovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

a) il valore dell'affidamento;
b) gli elementi essenziali del contratto;
c) i requisiti di idoneità professionale;
d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini dellapartecipazione;
e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformitàa quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
g) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioniper le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
i) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

oppure

Art. 29 L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albofornitori, costituito dall'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" secondo le modalità di seguito individuate.

2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

4. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui al comma 3 Tabella Aree merceologiche.

5. L'avviso deve indicare:

a) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
b) i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
c) le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 7 del presente regolamento;
d) (*eventuale*) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologicao fascia di importo.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui all'art. 7.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediate dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.

12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.

13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

a) hanno commesso grave negligenza;
b) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
c) hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
d) si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
e) si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
f) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
g) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
h) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimentoin altre sezioni dell'elenco;
i) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

15. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 30 Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorsoai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Ovvero in caso di albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità etrasparenza.

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" dovrà indicare nella decisione a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella decisione a contrarre.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato
(*oppure:* utilizzo dell'albo fornitori).

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma1 del d.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) siprocederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione di vincoli numerici.

Art. 31 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibilevalutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delleofferte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anchequelli di forniture.

Art. 32 Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato (*oppure:* Consultato l'Albo fornitori dell'Istituto comprensivo n. 4 "A. Barolini" e formalizzati i relativi risultati, l'istituzione scolastica procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentareofferta mediante gli strumenti del Mercato elettronico.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 33 Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per lapartecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori*: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
f) la misura delle penali;
g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l'eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di garaprocedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 34 Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 35 Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svoltesu piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità resepossibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 36 Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 37 Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro: 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelaredel giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Il Dirigente scolastico
Giovanna Chiricosta

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002227 - 19/03/2024 - I.5 - E

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA